

D.M. Prot. 0008403 del 16/04/2012

D E C R E T A :

ART. 1: l'articolo 5 (iscrizione dei cani all'RSR) delle norme tecniche del libro genealogico del cane di razza, approvate con DM n. 21203 dell'8.4.2005, è così sostituito:

1. *I cani delle razze italiane ed estere, senza distinzione di sesso, possono essere iscritti nel RSR come capostipiti allorché:*
 - a. *Abbiano conseguito, in una manifestazione canina riconosciuta dall'ENCI, un certificato di tipicità (C.T.);*
 - b. *Per le razze sottoposte in Italia a prova di lavoro, abbiano conseguito un certificato di qualità naturali (CQN) o la qualifica di almeno "Molto Buono" in una prova riconosciuta dall'ENCI, in apposita classe.*
2. *I soggetti di qualsiasi razza, italiana ed estera, e di qualsiasi sesso, discendenti da almeno tre generazioni complete registrate nel RSR secondo le previsioni dell'articolo 10 del Disciplinare del Libro ottengono di diritto il passaggio al ROI.*
3. *I cani delle razze italiane, già iscritti all'RSR, se proclamati campioni italiani di bellezza acquistano il diritto di essere iscritti al ROI.*
4. *Su proposta della competente associazione specializzata la CTC può disporre la chiusura del RSR.*
5. *All'atto della chiusura del RSR permangono esclusivamente i soggetti già iscritti in tale Registro che si possono riprodurre secondo le previsioni del punto 2) del presente articolo.*

ART. 2: l'articolo 14 (norme transitorie e finali) delle norme tecniche del libro genealogico del cane di razza, approvate con DM n. 21203 dell'8.4.2005, è così sostituito:

1. *Vengono iscritti al ROI i discendenti diretti dei soggetti che, all'entrata in vigore della modifica dell'articolo 5, sono iscritti al RSR in generazione successiva alla terza.*
2. *Gli standard di razza sono quelli emanati dalla FCI, nelle lingue ufficiali riconosciute, e rimangono in vigore fino ad eventuali aggiornamenti.*
3. *Le norme che regolano le manifestazioni del libro genealogico, in uso al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme tecniche, rimangono in vigore fino all'emanazione di successive disposizioni da parte dell'UC su conforme parere della CTC.*
4. *Le presenti norme entreranno in vigore dalla data di approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali.*

Le modifiche alle presenti norme tecniche, di iniziativa del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché quelle proposte dall'ENCI, su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.